

COVID-19

Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, “Cura Italia” recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Le novità in materia di svolgimento delle assemblee di società e di approvazione del Bilancio (articolo 106 del Decreto-Legge)

SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO

È stato previsto un maggior termine per la convocazione dell’assemblea approvazione del Bilancio.
(rif. articolo 106, comma 1)

CHI

Tutte le società di capitali

COSA

In deroga a quanto previsto dal Codice Civile (articoli 2364, comma 2, e 2478-bis) o alle diverse disposizioni statutarie è consentito di convocare l’assemblea ordinaria di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

(rif. articolo 106, comma 1)

DECORRENZA

Le disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020, ovvero entro la data se successiva fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19.

(rif. articolo 106, comma 7).

MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO

Sono state previste nuove modalità di espressione del voto.
(rif. articolo 106, comma 2 e 3)

CHI

Società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, Mutue Assicuratrici.

COSA

L'espressione del voto delle assemblee ordinarie o straordinarie può essere prevista, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, in via elettronica o per corrispondenza.

L'intervento in assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione.

L'assemblea può svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Non è necessario che, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

(rif. articolo 106, comma 2)

DECORRENZA

Le disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020, ovvero entro la data se successiva fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

(rif. articolo 106, comma 7)

NOTA BENE

Per le società a responsabilità limitata è consentito, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che **l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.**

(rif. articolo 106, comma 3)

FOCUS

Già il Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 187, aveva fornito alcune indicazioni in merito stabilendo che in virtù dell'articolo 1, comma 1, lett. q), DPCM 8 marzo 2020, le assemblee delle società e i consigli di amministrazione possono essere svolti regolarmente anche tramite collegamento dei partecipanti in video o audio conferenza. L'intervento da remoto può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio.

Le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell'assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.

RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Ampliamento del ricorso all'istituto del rappresentante designato.
(rif. articolo 106, comma 4 e 5)

CHI

Società con azioni quotate, società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

COSA

È possibile ricorrere all'istituto del rappresentante designato previsto dall'articolo 135-*undecies* del TUF per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche ove lo statuto disponga diversamente.

Nell'avviso di convocazione può essere previsto che l'intervento in assemblea si svolga **esclusivamente** tramite il predetto rappresentante al quale potranno essere conferite deleghe e/o subdeleghe, ai sensi dell'articolo 135 *novies* del TUF.

DECORRENZA

Le disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020, ovvero entro la data se successiva fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

(rif. articolo 106, comma 7)

NOTA BENE

Le stesse disposizioni si applicano anche alle banche popolari, banche di credito cooperativo, società cooperative, mutue assicuratrici (anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile).

(rif. articolo 106, comma 6)

Per ulteriori approfondimenti:

Pirola Pennuto Zei & Associati – Ufficio Studi

◆ **Dott. Luca Occhetta:** luca.occhetta@studiopirola.com